

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 91/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 25 giugno 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA TASSINARI (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota n. 7243/950 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)**

**(362) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA TASSINARI (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota n. 7242/949 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)**

**(363) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA TASSINARI (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota n. 7232/948 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)**

**(364) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISA TASSINARI (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl ▪ (nota n. 7245/951 pf13-14/SP/blp del 5.6.2014)**

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Elisa Tassinari (Consigliere di amministrazione e Legale rappresentante della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, della violazione dell'articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C, comma 11, par. II), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non avere provveduto nel termine prescritto dalle Norme federali in materia, al deposito della relazione semestrale al 31 dicembre 2013 corredata dalla relativa documentazione; nonché della violazione dell' articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C) par. VIII), punto 2, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del Rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2013, come prescritto dalle norme federali in materia; nonché della violazione dell' articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. IX), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF, per non aver

depositato il prospetto P/A con l'indicazione del Rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2013, come prescritto dalle Norme federali in materia; nonché della violazione dell'articolo 10, comma 3 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), par. V), punto 1, delle NOIF, e 90, comma 2 NOIF per non aver depositato entro il termine del 30 aprile 2014, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31 marzo 2014;

- la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

Preliminarmente la Commissione disciplinare nazionale dispone la riunione dei quattro procedimenti per evidente connessione soggettiva.

All'inizio dell'odierna riunione la Sig.ra Elisa Tassinari e la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza.

*“La Commissione disciplinare nazionale,  
rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Sig.ra Elisa Tassinari e la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Elisa Tassinari, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 9.000,00 (€ novemila/00)];  
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;  
visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;  
visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- inibizione di mesi 3 (tre) a carico della Sig.ra Elisa Tassinari;*
- ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00) per la Società AC Bellaria Igea Marina Srl.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

**(365) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 7307/929 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)**

**(366) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 ▪ (nota n. 7306/928 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)**

**(367) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente della Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 ▪ (nota n. 7311/930 pf13-14/AM/ma del 9.6.2014)**

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Salvatore Manna (Presidente e Legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, della violazione dell'articolo 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9 e 15 CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto ai calciatori Francesco Bove, Francesco Maria Presaghi e Rodolfo Moronti, sulla base di relative decisioni della C.A.E..

- la Società USD Cavese 1919, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

Preliminarmente la Commissione disciplinare nazionale dispone la riunione dei tre procedimenti per evidente connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma dei deferimenti e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 9 (nove) nei confronti del Sig. Salvatore Manna, della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica per la Società USD Cavese 1919, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, nonché dell'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00). Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Manna, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Salvatore Manna: inibizione per mesi 9 (nove)
- alla Società USD Cavese 1919: penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015, oltre all'ammenda di € 6.000.00 (€ seimila/00).

**(355) – APPELLO DI BRUNO CAMILLO COSTAS (Calciatore tesserato per la Società FCD Pro Marudo ASD) avverso squalifica per 10 giornate ▪ (Decisione CDT c/o CR Lombardia – C.U. 59 del 15.5.2014 – nota n. 5472/517 pf13-14/MS/vdb del 3.4.2014).**

**L'impugnazione**

Con atto del 3 aprile 2014, il Vice Procuratore federale deferiva innanzi la CDT istituita presso il Comitato Regionale Lombardia il calciatore Sig. Bruno Camilo Costas, all'epoca dei fatti tesserato in forza alla Società FCD Pro Marudo ASD, in ordine alla violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 35, comma 1.1, CGS, poiché, nel corso della gara Lodivecchio-Pro Marudo (valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi), rivolgeva ad un avversario di colore, il Sig. Jean Amoussou Fadonougbo, tesserato per la Società ASD Lodivecchio, parole dal contenuto razzista, quali "scimmia" e "sporco negro".

Nel contempo, in relazione al comportamento antiregolamentare attribuito al calciatore Costas, veniva deferita, ex art. 4, comma 2, CGS anche la Società FCD Pro Marudo ASD. La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 59 del 15 maggio 2014, accoglieva il deferimento e, per l'effetto, irrogava al Sig. Costas la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, mentre a carico della Società FCD Pro Marudo ASD, l'ulteriore sanzione dell'ammenda di importo pari a € 250,00.

Avverso il provvedimento assunto dall'organo giustiziale sportivo di prime cure, il Sig. Bruno Camilo Costas, con ricorso del 22 maggio 2014, ha proposto tempestiva impugnazione chiedendo l'integrale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, con conseguente proscioglimento da ogni addebito.

A sostegno di tale richiesta, il ricorrente ha evidenziato di aver utilizzato, in particolare, il termine "scimmia" dopo ripetute offese ricolte nei suoi riguardi dal calciatore di colore Sig. Amoussou Fadonougbo e, dunque, "non come uso razzista del termine, ma in reazione a ripetute offese e falli".

### **Il dibattimento**

Per la Procura federale è comparso l'Avv. Chiné, il quale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado insistendo per l'affermazione di responsabilità dell'odierno appellante.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

La violazione disciplinare ascritta al Sig. Costas nei termini di cui al richiamato originario atto di deferimento trova integrale e pacifico riscontro in seno alla documentazione versata in atti, né, come ha sostenuto il deferito nel proprio ricorso, il disvalore dei termini da quest'ultimo profferiti, dall'inequivocabile matrice razzista, può affievolirsi o addirittura venire meno in quanto asseritamente pronunciati in reazione a contegni offensivi asseritamente posti in essere dall'avversario di colore, di cui, peraltro, a tutto voler concedere, nemmeno vi è prova.

### **Il dispositivo**

Per questi motivi la Commissione disciplinare nazionale rigetta il ricorso interposto dal Sig. Bruno Camilo Costas e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa versata.

**(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO ROSSETTI (Presidente della Società ASD Arzignano Calcio a 5), Società ASD ARZIGNANO CALCIO A 5 ▪ (nota n. 7059/692 pf13-14/AM/LG/pp del 28.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, con atto del 28 maggio 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Mirko Rossetti, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Arzignano Calcio a Cinque, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della fidejussione bancaria di cui al punto A 6 del citato C.U.;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con l'irrogazione, al Signor Mirko Rossetti della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire nei termini una memoria difensiva, evidenziando e provando di aver trasmesso nei prescritti termini dell'11.07.2013 la richiesta fidejussione bancaria "valida sino al 31.08.2014", nel cui testo la banca aveva, però, erroneamente indicato la decorsa "stagione sportiva 2013/2013", per la quale aveva prestato analoga garanzia;

atteso che con la citata memoria, poi, i deferiti hanno prodotto la lettera del 16.06.2014, con la quale la Banca Prossima ha dichiarato di aver (testualmente) "*...commesso un errore di compilazione e che la stessa (n.d.r.: la fidejussione) è da ritenersi valida a partire dal 05/07/2013 e per tutta la stagione 2013/2014 con scadenza 31/08/2014 ...e che da parte Ns è stato commesso un errore in buona fede*";

considerato, ancora, che la Società ha provveduto, ancorché dopo che erano spirati i termini per il deposito e su segnalazione degli Uffici federali, a produrre la nuova fidejussione;

considerato, infine, che la prima garanzia depositata riportava come termine finale il 31.08.2014, sicché l'indicazione della "stagione sportiva 2012/2013" – peraltro già decorsa - costituisce un mero errore materiale;

P.Q.M.

rigetta il deferimento perché il fatto non costituisce violazione delle norme di riferimento.

**(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO ALFIERI (Presidente della Società GSD Atletico Catanzaro), Società GSD ATLETICO CATANZARO ▪ (nota n. 7118/693 pf13-14/AM/LG/pp del 30.5.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, con atto del 30 maggio 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Antonio Alfieri, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Atletico Catanzaro, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 9 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della dichiarazione relativa alla disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall'Ente proprietario o dal soggetto che con l'Ente proprietario ha stipulato la convenzione, unitamente alla copia della convenzione stessa di cui al punto A 9 del citato CU.;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Alfieri, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Antonio Alfieri l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società GSD Atletico Catanzaro, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO BASSIS (Presidente della Società ASD I Bassotti), MASSIMO BASSIS (Dirigente delegato), Società ASD I BASSOTTI ▪ (nota n. 7316/722 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).**

La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, con atto del 10 giugno 2014, la Procura federale ha deferito i Signori Edoardo Bassis, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD I Bassotti, e Massimo Bassis, nella sua qualità di Dirigente delegato della medesima Società, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestato;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della fidejussione bancaria di cui al punto A 6 del citato CU;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, ai Signori Edoardo Bassis e Massimo Bassis della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ciascuno e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

preso atto della memoria difensiva trasmessa dai deferiti, con la quale confermano di aver trasmesso nei termini la copia della fidejussione, e non il suo originale, adducendo che la domanda di iscrizione non contemplava questa formalità (punto A4);

considerato che il richiamato Comunicato Ufficiale n. 789/2013 consentiva di (così

testualmente) “*depositare, anche via fax*” taluni documenti di riferimento, ma non già la fidejussione (punto A.6);

ritenute congrue le richieste della Procura federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge ai Signori Edoardo Bassis e Massimo Bassis l'inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno e, alla Società ASD I Bassotti, l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**(372) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO BRAMUCCI (Presidente della Società ASD CITTÀ DI FALCONARA), Società ASD CITTÀ DI FALCONARA - (nota n. 7346/727 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).**

### **Il deferimento**

Con atto del 10 giugno 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione disciplinare:

- Bramucci Marco (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Città di Falconara) per violazione dell'art. 10 comma 3bis del CGS, in relazione al punto A9 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque per l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell'impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 (termine 15 luglio 2013 ore 18,00);

- ASD Città di Falconara a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legate rappresentante.

La Procura federale ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D., la quale, nella riunione del mese di febbraio 2014, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque Serie A Femminile – stagione sportiva 2013/2014 – ha riscontrato a carico della Società deferita l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell'impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 (termine 15 luglio 2013 ore 18,00).

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Marco Bramucci e l'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società ASD Città di Falconara.

### **I motivi della decisione**

Dalla nota in atti della Co.Vi.So.D. del 18 febbraio 2014 risulta comprovato che la Società deferita non ha osservato l'obbligo di deposito della dichiarazione di responsabilità del campo di giuoco in merito alla sicurezza ed alla agibilità dell'impianto per effettuazione delle gare indicate al citato punto A9 non avendo provveduto al predetto incumbente entro il termine ultimo dell'15 luglio 2013, ore 18,00.

La violazione è ascrivibile al Sig. Bramucci Marco per la sua qualità di Presidente responsabile Legale della Società deferita all'epoca dei fatti.

Dalla responsabilità del Legale rappresentante discende anche la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della stessa Società.

### **Il dispositivo**

Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge:

- a Bramucci Marco (all'epoca dei fatti presidente della Società ASD Città di Falconara) la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società ASD Città di Falconara la sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

### **(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente della Società ASD Cagliari Calcio a 5), Società ASD CAGLIARI CALCIO A 5 - (nota n. 7321/724 pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014).**

#### **il deferimento**

Con atto del 12 giugno 2014 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione disciplinare:

- Marco Vacca (all'epoca dei fatti presidente della Società ASD Cagliari Calcio a Cinque) per violazione dell'art. 10 comma 3bis del CGS, in relazione al punto B7 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque per l'inosservanza del termine stabilito per il deposito delle stampe telematiche (11 luglio 2013 ore 18,00) di cui al punto B7 del citato CU;
- ASD Cagliari Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

La Procura federale ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D., la quale, nella riunione del mese di febbraio 2014, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 789 pubblicato in Roma il 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque Serie A2 Maschile – stagione sportiva 2013/2014 – ha riscontrato a carico della Società deferita l'inosservanza del termine stabilito per il deposito delle stampe telematiche (11 luglio 2013 ore 18,00) di cui al punto B7 del citato C.U.

Con memoria del 17 giugno 2014 la Società deferita, nel chiedere il proscioglimento, ha rappresentato di aver tentato di depositare per via telematica i documenti predetti già in data 9 luglio 2013, prima della scadenza del termine prevista per il successivo 11 luglio, ma di non esservi riuscita per difficoltà connesse al sistema telematico della Divisione Calcio a Cinque; difficoltà che si sarebbero ripetute anche il successivo 10 luglio durante il quale la Società avrebbe nuovamente tentato di effettuare il deposito telematico senza riuscirci. Espone dunque di non aver potuto procedere all'invio telematico per cause imputabili al destinatario dei documenti e non alla Società stessa, indicando come persone presenti all'accaduto il consigliere della locale Divisione calcio Sig. Fabrizio Righetto ed il segretario della medesima Sig. Fabrizio Di Felice.

#### **Il dibattimento**



Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta) per Marco Vacca;
- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la ASD Cagliari Calcio a 5.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

### **Ordinanza istruttoria**

Lette le memorie difensive prodotte dalla Società deferita sugli asseriti problemi di funzionamento attribuiti al sistema telematico della Divisione di Calcio a Cinque, la Commissione ritiene opportuno acquisire le dichiarazioni di Fabrizio Righetti e Fabrizio Di Felice, o ogni altro utile documento, in relazione ai fatti affermati dalla Società.

Dispone, pertanto, che i soggetti deferiti provvedano, con oneri a proprio carico, ad acquisire e depositare quanto sopra in tempo utile per la prossima udienza da comunicarsi nei termini di rito a cura della Segreteria della Commissione disciplinare nazionale.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Salvatore Lo Giudice**

“”

**Pubblicato in Roma il 25 giugno 2014.**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**